



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 87 del 22/04/2021**

---

**Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari**

---

*Firmato da: Carmela Fiola*



**On. Carmela Fiola - Consigliere della Regione Campania**

***Consiglio Regionale della Campania – Is. F13***

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira ad evitare che la condotta impropria di qualche operatore ospedaliero possa arrecare danni gravi ai suoi colleghi, ai pazienti, nonché ai loro parenti ed alla collettività in generale.

Con questa proposta si introduce l'obbligo per il personale ospedaliero, operante in reparti successivamente identificati attraverso modalità di attuazione individuate dalla giunta, di attenersi alle indicazioni per i soggetti a rischio per esposizione professionale contenute nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e a tutte le prescrizioni di atti amministrativi, comunque denominati, del legislatore nazionale volte ad integrare il Piano stesso in situazioni emergenziali.

L'introduzione di questa imposizione risulta particolarmente urgente per la fase di campagna vaccinale anti COVID-19 in corso. Infatti se la scelta, seppur sbagliata e irrazionale, di privati cittadini di non seguire le indicazioni vaccinali può essere difficilmente contrastata, la mancata vaccinazione degli operatori ospedalieri va impedita perché può determinare il contagio di colleghi di pazienti, di loro familiari, con conseguenze gravi che in alcuni casi possono risultare fatali.

Nel caso specifico della pandemia COVID-19, un operatore ospedaliero non vaccinato, portatore del virus, magari inconsapevole per assenza di sintomi, ha elevate probabilità di trammetterlo ai suoi contatti sul luogo di lavoro, come di recente accaduto in un ospedale ligure, dove proprio da un lavoratore, non vaccinato, positivo al virus COVID-19 è scaturito l'insorgere di un cosiddetto "focolaio", vale a dire una situazione di contagio diffuso tra i pazienti del reparto nel quale operava. Considerato che le strutture ospedaliere sono frequentate da degenti, spesso già debilitati e in precarie condizioni di salute, non è esagerato affermare che il sottrarsi ai vaccini prescritti dagli organismi preposti, da parte di un operatore ospedaliero metta in pericolo la vita delle stesse persone che è chiamato ad assistere. Per questa ragione si ritiene doveroso per l'Istituzione Regionale, intervenire, per quanto di competenza, per prevenire il verificarsi di possibili assurdi casi, come quello sopra richiamato.

La presente proposta di legge non comporta impegno di spesa.



## Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari

### Art. 1

#### Organizzazione sanitaria e copertura vaccinale

1. Al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, sono individuati, ai sensi del successivo articolo 4, i reparti delle strutture sanitarie, incluse quelle accreditate con il S.S.N., nei quali l'accesso è consentito ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale.
2. Le disposizioni di sicurezza di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui la vaccinazione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero qualora sia raccomandata in coerenza con la legislazione statale eccezionale e di emergenza, oppure sia contemplata da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, che mirano a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e quindi aventi efficacia integrativa del Piano Nazionale di Prevenzione Nazionale.

### Art. 2

#### Deroghe

1. Le misure organizzative di cui all'articolo 1 non si applicano ai sanitari e addetti nei casi di accertato pericolo concreto per la salute dell'operatore sanitario connesso alla vaccinazione in relazione a specificità cliniche, attestati dai competenti organi del Servizio sanitario regionale.

### Art. 3

#### Procedimento

1. Gli operatori sanitari, presentano al direttore sanitario della struttura in cui prestano servizio una dichiarazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.
2. Il direttore della struttura sanitaria, accertata l'omessa presentazione di apposita certificazione attestante l'adempimento agli obblighi vaccinali e/o dell'eventuale indagine sierologica attestante lo stato d'immunità dell'operatore sanitario, informa tempestivamente la direzione generale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza per le opportune verifiche e l'assunzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e da ogni normativa nazionale e contrattuale vigente.

### Art.4

#### Attuazione

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, sulla base di apposita istruttoria svolta dai competenti uffici regionali d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, le modalità d'attuazione delle presenti disposizioni e adotta misure volte a promuovere la campagna di vaccinazione in corso.
2. Il direttore della struttura sanitaria dispone ogni misura organizzativa idonea, in conformità alla disciplina nazionale e contrattuale vigente, ivi compreso il trasferimento d'ufficio dell'operatore sanitario che abbia rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione, presso reparti non rientranti fra quelli individuati ai sensi del precedente comma 1

Il consigliere  
Carmela Fiola